

ISTRUZIONI OPERATIVE

AI PRODUTTORI INTERESSATI

ALLA REGIONE SARDEGNA
VIA PESSAGNO, 4
09126 CAGLIARI

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA
(C.A.A.)

RTI Leonardo S.p.a.

P.C. AL MINISTERO DELLE
POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Oggetto: Sviluppo Rurale - Campagna 2022 – **Modifica Istruzioni operative n. 7 del 18 febbraio 2022.**

Termini presentazione domande – Adeguamento calcolo esito zootecnia – Campagna 2022

In riferimento a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n.217663 del 13/05/2022, in merito alla proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2022, di seguito si riportano gli aggiornamenti dei paragrafi di interesse delle Istruzioni Operative n.7 del 18 febbraio 2022:

7 TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

I termini per la presentazione delle domande all'OP ARGEA previste per la campagna 2022 sono:

- a) Domande iniziali: **15 giugno 2022**, ai sensi dell'art. 13 del Reg. 809/2014;
- b) Domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014: **30 giugno 2022**;
- c) Domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale): data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di

pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

- d) Comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. UE 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali): **30 settembre 2022**.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

La data di presentazione della domanda di pagamento all'OP ARGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata da uno dei soggetti accreditati di cui al par. 8.4

7.1 Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento ai sensi del reg. (UE) 1305/2013

Ai sensi dell'art. 13, par. 1 del reg. (UE) 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine previsto del **15 giugno 2022**. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il **11 luglio 2022** sono irricevibili.

Ai sensi dell'art. 13, par. 3 del Reg. (UE) 640/2014, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 oltre il termine del **30 giugno 2022** comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al **11 luglio 2022**. Le domande di modifica pervenute oltre il termine del **11 luglio 2022** sono irricevibili.

Le riduzioni per ritardo delle domande iniziali e delle domande di modifica sono calcolate sulla base del numero massimo di giorni di ritardo tra le due domande. In caso di presentazione tardiva della domanda di modifica art. 15, la riduzione per ritardo viene applicata alla sola parte della domanda oggetto di modifica.

Nel caso di presentazione tardiva sia della domanda iniziale che di quella di modifica, si applica la sanzione relativa ai giorni di ritardo della domanda iniziale alla parte di domanda non modificata, mentre si applica la sanzione da giorni di ritardo maggiore alla parte di domanda modificata.

Le domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.2 Termini di presentazione per le Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale)

Il termine per la presentazione delle Comunicazioni di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di

istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili difformità riscontrate sulle domande.

L'autorità competente ARGEA determina la irricevibilità di una Comunicazione di ritiro ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro totale) rispetto ai seguenti requisiti:

- avvenuto pagamento della domanda;
- presenza della domanda tra quelle estratte a campione;
- avvenuta comunicazione all'azienda delle difformità della domanda riscontrate. In questi casi la rinuncia non può essere consentita.

Adeguamento calcolo esito zootecnia.

In conseguenza della variazione normativa apportata dal Reg. 2021/841 del 19 febbraio 2021, la tabella riportata al punto 16.2 delle Istruzioni Operative ARGEA n. 7 del 18 febbraio 2022 è integralmente sostituita dalla seguente:

RIDUZIONI ED ESCLUSIONI PER MISURE CONNESSE AGLI ANIMALI art. 31 del Reg. (UE) 640/2014		
ESITO	% SCOSTAMENTO	EFFETTO
In tolleranza	Fino ad un massimo di 3 animali non accertati	Importo totale dell'aiuto è versato in base al numero di animali accertati in conformità all'art.30 paragrafo 3 del Reg.(CE) n.640/2014
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento fino al 20%	Importo totale dell'aiuto è ridotto di una percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera a) Reg. (UE) 640/2014)
In tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 20% e fino al 30%	Importo totale dell'aiuto ridotto di due volte la percentuale da determinare a norma del paragrafo 3 dell'articolo 31 del Reg. (UE) 640/2014 (il numero di animali per i quali sono state riscontrate inadempienze è diviso per il totale degli animali accertati - articolo 31 paragrafo 2 lettera b) Reg. (UE) n. 640/2014)
Fuori tolleranza	Più di 3 animali, scostamento > 30% e fino al 50%	Esclusione dal pagamento dell'aiuto a cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dell'art.30 paragrafo 3 del Reg.(CE)n.640/2014.

Fuori tolleranza	Oltre 50%	Non è concesso alcun aiuto o sostegno cui il beneficiario avrebbe avuto diritto ai sensi dall'articolo 30 paragrafo 3 nell'ambito del regime di aiuto o della misura di sostegno o del tipo di intervento rientrante in tale misura di sostegno per l'anno di domanda considerato (Articolo 31 paragrafo 2 comma 3 Reg. (UE) 640/2014). Al beneficiario è inoltre irrogata una sanzione supplementare, pari all'importo corrispondente alla differenza tra il numero di animali dichiarati e il numero di animali accertati in conformità all'articolo 30 paragrafo 3. Se tale importo non può essere dedotto integralmente nel corso dei tre anni civili successivi all'anno civile dell'accertamento, in conformità all'articolo 28 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il saldo restante è azzerato.
------------------	-----------	---

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni Operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti Istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.sardegnaagricoltura.it.

Visto

Il Direttore del Servizio Autorizzazione Pagamenti

e Controlli FEASR

Dott. Agr. Camillo Gaspardini



Vistato da Camillo Gaspardini
il 16/05/2022 alle 12:45:04 CEST

FIRMA

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Patrizia Mattioni

IL SOSTITUTO DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO
dr. Fabio Cuccuru